




Funded by the
European Union
NextGenerationEU

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

D Dipartimento per la trasformazione digitale



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

	Provincia Autonoma de Bulsan-Südtirol - Autonome Provinz Bozen-Südtirol - Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige	
	DIREZION RAIONELA DE SCOLA LADINA DE SĚLVA	LADINISCHER SCHULSPRENGEL WOLKENSTEIN
	ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE LOCALITÀ LADINE SELVA	
	39048 SĚLVA - WOLKENSTEIN - SELVA- Str. Plan da Tieja 92	

☎ 0471794033 📠 0471794611 📧 ssp.wolkenstein@schule.suedtirol.it C. F./St.Nr.: 94077000217 🏠 www.scoles-selva.it

CUP B51F22002720006

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO
n. 56 della Dirigente Scolastica**

**variazione per generazione nuovo SIMOG CIG A0302A016E, duplicato in data 22.11.2023, il quale
sostituisce SIMOG CIG A01D6190A9 del 13.10.23 cancellato**

**INFORMATICA ALTO ADIGE SPA: affidamento incarico per il servizio di adeguamento del sito web scolastico -
avviso pubblico misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (giugno 2022)**

**Variante - Integrazione all'incarico dell'istituto comprensivo scolastico ladino di Selva di Val Gardena del
30/05/2023 – CUP B51F22002720006 CIG 98296492F7**

**La parte integrativa è relativa alla messa a disposizione del Portale Web in due lingue aggiuntive. Di
conseguenza, il portale finale verrà fornito in tre lingue: tedesco, italiano e ladino. Tutte le altre prestazioni
dell'offerta *PrevOpEc2023.046_Selva Gardena_SitoWeb_PNRR* rimangono invariate.**

Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 "Autonomia delle Scuole" ed in particolare gli articoli 13 "Qualifica e
competenze del/la dirigente scolastico/a" e 14 (punto 2) "Coordinamento delle competenze";

Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, concernenti
rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto;

Preso atto che il punto 7) dell'articolo 13 della Legge provinciale 12/2000 stabilisce che il/la dirigente scolastico/a assume
le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all'art. 8 della L.P. 20/1985, fatte salve le specifiche
competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n.38, in materia di gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

Vista la Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche ed in particolare l'art.6;

Visto il D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l'art. 26 co. 6;

Visto il D. Lgs. n. 50/5016 in materia di Codice dei contratti pubblici e in particolare l'art. 32 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici;

Visto l'art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016 e successive modifiche che prevede la possibilità di apportare al contratto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto, agli stessi pazzi, prezzi e condizioni del contratto originario;

Visto l'art. 25 della L.P. 16/2015 e successive modifiche che contempla la possibilità che, nel caso di consegne complementari, e prestazioni oggetto del presente contratto e destinate o al rinnovo parziale di impianti o di forniture o all'ampliamento di impianti e forniture esistenti, quest'ultime possano essere effettuate dal fornitore originario,

Visto che l'art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, "modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità", prevede la possibilità di apportare, se adeguatamente motivate e giudicate dal RUP, modifiche e variazioni al contratto già stipulato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: le variazioni non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7), non alterino la natura complessiva dell'appalto (comma 5), non superino in termini di servizi supplementari il 50% del valore del contratto originario;

Vista la disciplina in materia di "spending review" contenuta a livello provinciale nell'art. 21-ter della L.P. 1/2002 (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito nell'art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15 e nella circolare in materia "Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e L.P. 29.01.2002, n. 01;

Visto che l'art. 34 del D.lgs. 50/2016 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche di base e le condizioni contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (decreto semplificazioni);

Visto il Budget economico e degli Investimenti per il triennio 2023-2025 autorizzato con Delibera del Consiglio di Istituto nr.05 del 24.11.2022;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Selva di Val Gardena, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il valore presunto dell'appalto per la fornitura del servizio in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 escluso IVA ed eventuali rinnovi ed opzioni;

Considerato che l'istituto scolastico ha individuato nel progetto di appalto (documentazione tecnica semplificata) del servizio in oggetto gli elementi di natura tecnica e quantitativa, il prezzo massimo, ha individuato gli adempimenti relativi in materia di CAM e spending review ed indicato le clausole contrattuali relative a tempo utile contrattuale, pagamenti e penali;

Verificate le convenzioni attivate da Consip S.p.A. e dalla Centrale di Committenza della Provincia Autonoma di Bolzano per la fornitura dei servizi/beni di cui all'oggetto, alle quali aderire ai sensi dell'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006 e succ. mod.;

Potendo procedere ad autonoma procedura per l'affidamento nei casi in cui il valore del servizio in oggetto risultasse inferiore al minimo d'ordine previsto o ai parametri qualità e prezzo desumibili dalle convenzioni Consip o della Centrale di Committenza della Provincia Autonoma di Bolzano e ai prezzi di riferimento di cui al D.L. 66/2014 e riguardanti servizi analoghi o comparabili;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2 della L.P. 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 38 della L.P. 16/2015;

Considerato che non sono attive convenzioni ACP o CONSIP relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire;

Verificato che sul mercato elettronico provinciale (MEPAB) non esistono bandi di abilitazione attivi relativamente ai beni e/o servizi da acquistare;

Considerato che la procedura di affidamento cui è finalizzata la presente indagine di mercato, è finanziata, in tutto o in parte, esclusivamente con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR);

Considerato che il valore presunto dell'appalto integrativo è pari a € 880,50 escluso IVA;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi tramite sistema telematico provinciale per il servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge 120/2020 (affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000 euro oltre IVA) ai sensi dell'art. 26 comma 2 LP 16/2015 (per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro) a seguito di indagine di mercato;

Ritenuto che tale procedura consenta, in considerazione del valore del servizio, rispettare i criteri di speditezza e di economicità per il perseguimento delle finalità sopra esposte;

Considerato che si è reso necessario procedere all'individuazione degli operatori economici a cui affidare la fornitura del servizio di cui sopra;

Ritenuto opportuno esperire in via preliminare indagini di mercato tra aziende ed enti del settore, individuate attraverso le modalità indicate nella documentazione tecnica semplificata detta anche progetto, al fine di acquisire informazioni sull'assetto del mercato e individuare gli operatori cui affidare la fornitura del servizio in oggetto in base alla tipologia e categoria della prestazione richiesta;

Ritenuto di scegliere come criterio di selezione tra gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016, in considerazione del fatto che il servizio offerto, il più vantaggioso secondo il rapporto importo offerto/quantità di servizi previsti nel pacchetto ovvero secondo i termini definiti alla procedura di affidamento;

Dato atto che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall'operatore economico sopra indicato in quanto adeguato ai valori di mercato nel settore di riferimento;

Considerato che all'indagine di mercato hanno partecipato due operatori economici;

Considerato che il preventivo di spesa inviato risulta adeguato e rispondente alle esigenze della scrivente direzione e specificate in dettaglio nella relazione tecnica progettuale semplificata e nell'indagine di mercato stessa;

Visto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 2 della Legge n. 120/2020 la presente determina di affidamento contiene al suo interno indicazione del risultato dell'indagine di mercato svolta, assolvendo così gli obblighi di pubblicità previsti,

Visto che il costo preventivato da Informatica Alto Adige SPA per l'attivazione del servizio in oggetto ammonta ad € 880,50 escluso IVA al 22%;

Considerato che il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di adeguamento del sito web scolastico così come previsto dall'Avviso pubblico misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (giugno);

Vista la relazione al budget economico e degli investimenti per il triennio 2023-25;

Ritenuto di procedere con il conferimento dell'incarico tramite procedura di affidamento diretto tramite il sistema telematico provinciale a Informatica Alto Adige SPA;

Considerato che le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel contratto e saranno esposte in sede di affidamento della commessa tramite affidamento diretto, fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza, alla ditta Informatica Alto Adige SPA;

Considerato che si è provveduto a rispettare il principio di rotazione attraverso lo svolgimento di un'indagine di mercato;

Considerato che l'operatore economico risulta idoneo e affidabile a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto oggetto della presente determina e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sussistono costi per la sicurezza;

Considerato che ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016 il contratto potrà subire una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto, agli stessi pazzi, prezzi e condizioni del contratto originario.

Visto che ai sensi dell'art. 25 della L.P. 16/2015, nel caso di consegne complementari, e prestazioni oggetto del contratto e destinate o al rinnovo parziale di impianti o di forniture o all'ampliamento di impianti e forniture esistenti, quest'ultime potranno essere effettuate dal fornitore originario.

Considerato che nel caso sia espressa volontà delle parti integrare il contratto originario ai sensi dell'art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, non sarà richiesta l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione qualora si tratti di modifiche durante l'esecuzione di un appalto (commi 1 e 4), che non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7) e che non modifichino la natura complessiva dell'appalto (comma 5);

Considerato che le prestazioni aggiuntive sono da considerarsi supplementari e che le stesse si renderebbero necessarie solamente nel corso dell'esecuzione e che pertanto, un cambio fornitore sarebbe significativamente sfavorevole sia da un punto di vista economico che tecnico;

Visto che tale prestazione supplementare non supererebbe il 50% del valore del contratto originario ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 48 L.P. 16/2015;

Visto che per affidamenti con importo stimato/base d'asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia ai sensi dell'art. 36 della L.P. 16/2015;

Visto che ai sensi dell'art. 29 del Decreto-Legge 27.01.2022, n.4 vige l'obbligo fino al 31.12.2023 di stabilire la clausola di revisione dei prezzi e che con la presente determina si stabilisce che spetta al fornitore comprovare l'eventuale effettivo aumento dei costi secondo prezzario aggiornato, in aumento o diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure qualora non disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. Tale revisione sarà oggetto di nuova negoziazione con la SA dell'offerta solo se la variazione accertata è superiore del 10% rispetto al prezzo originario. Sono escluse dalla compensazione le revisioni relative allo stesso anno solare di presentazione dell'offerta;

Visto che ai sensi dell'art. 207, comma 1 della Legge n. 77/2020 (conversione del D.L. 34/2022 "decreto rilancio") e ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, sul valore dei contratti d'appalto di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

Considerato che la scrivente Stazione appaltante può scegliere, con adeguata motivazione ai sensi dell'art. 105, comma, 2 del D.lgs. 50/2016 quali prestazioni saranno da eseguire a cura dell'affidatario stabilendo le percentuali massime di subappalto che potranno essere riferite all'importo complessivo e/o alle singole prestazioni e che le stesse saranno eventualmente definite e dettagliate in sede di stipula del contratto specificando che:

Servizi: sono subappaltabili, non potrà però essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di affidamento.

Considerato che in caso di contratti per appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (incidenza pari almeno al 50% dell'importo totale di contratto) al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'UE e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15.06.2015, n. 81;

Considerato che ai sensi dell'art.1, c. 629, lett. b) della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014), l'IVA esposta sulle fatture per le cessioni di beni e servizi è versata dalla Pubblica Amministrazione all'Agenzia delle Entrate per effetto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter DPR 633/1972;

Dato atto che, nel rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010, come modificata e integrata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, con particolare riferimento all'art. 3, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito presso la competente Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice CIG (Codice Identificativo gara) **A0302A016E**;

Preso atto che i servizi delegati al dirigente scolastico sono necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica;

Dato atto che la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti;

La Dirigente scolastica determina

1. di operare in merito alle operazioni negoziali sopra esposte con le modalità e per le finalità e motivazioni indicate in premessa;
2. di escludere l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 comma 4 della Legge n. 108/2021 (criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne) per la seguente motivazione: importo ridotto del contratto. Si precisa inoltre che l'oggetto del contratto, la tipologia e la natura del progetto rendono l'inserimento contrastante con gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche;
3. Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI e che quindi nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico;
4. di procedere con l'affidamento diretto su piattaforma Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano a Informatica Alto Adige SPA per l'importo totale di € 880,50 escluso IVA al 22%;
5. di stipulare il contratto in forma di scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza;
6. di disporre eventuali integrazioni al contratto originario in forma di scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza purché siano soddisfatte tutte le condizioni sopra esposte ai sensi degli artt. 26 e 48 L.P. 16/2015 e successive modifiche ed integrazioni e art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016;
7. di liquidare e pagare al creditore le diverse spese, su presentazione di fattura, tramite l'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo accertamento della regolarità di esecuzione del servizio;
8. di procedere al versamento all'Agenzia delle Entrate dell'importo dell'Iva;
9. di disporre che la presente determina sia pubblicata sul sito dell'Istituto scolastico nella sezione "amministrazione trasparente" ai fini della generale conoscenza e che l'esito sarà pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano;
10. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ute Senoner.

Selva di Val Gardena, 22/11/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Ute Senoner

(firmato digitalmente)